



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

In pillole

www.cantiereterzosettore.it

ENTI DEL TERZO SETTORE

Una delle grandi novità della nuova normativa sul non profit in Italia è l'introduzione di un'unica categoria che definisce i contorni di questo variegato mondo: sono gli **enti del Terzo settore (Ets)**, associazioni, fondazioni o altri enti di carattere privato diverso dalla società, che svolgono una o più attività di interesse generale (un elenco di 26 aree di intervento centrali per la vita delle comunità) in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, accomunati dall'iscrizione al **registro unico nazionale del terzo settore (Runts)** e che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro.

Una grande famiglia in cui soggetti diversi operano secondo regole e finalità comuni. Non solo "chi fa" ma anche "cosa si fa", "come si fa" e "perché", quindi, diventano elementi centrali per entrare a far parte del terzo settore.

Quali possono essere le categorie di enti del Terzo settore che trovano spazio nelle diverse sezioni del registro unico nazionale del terzo settore?

Le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps), gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso e "Altri Ets", una categoria aperta tutte le organizzazioni che non rientrano in quelle precedenti.

La riforma ridefinisce i **luoghi decisionali** dedicati al coordinamento normativo con funzioni di vigilanza, controllo e coordinamento rispetto all'applicazione della normativa. Si tratta nello specifico dell'istituzione della Cabina di regia con funzione di coordinamento delle politiche di governo e il Consiglio nazionale del terzo settore, con funzioni consultive, di nomina e di vigilanza, monitoraggio e controllo sull'applicazione della normativa sul terzo settore.

Infine, la riforma istituisce un sistema di **incentivi e finanziamenti per il terzo settore**. Tra questi il fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, un sistema di risorse finanziarie pubbliche per le Odv, le Aps e per finanziare l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali e altre forme di sostegno al terzo settore. Tra le novità, l'istituzione della Fondazione Italia Sociale, la cui funzione è di completare l'apporto del soggetto pubblico al terzo settore.

VITA ASSOCIATIVA

La riforma stabilisce regole e criteri da seguire per la gestione della vita associativa degli enti del terzo settore. **Statuti e regolamenti** dovranno riportare indicazioni specifiche necessarie all'iscrizione alla grande casa del terzo settore italiano: il **registro unico nazionale del terzo settore (Runts)**. Qui è possibile trovare i dati essenziali degli enti, in base a uno dei criteri che muove la riforma: la trasparenza.

Novità anche sulla presenza dei **soci**, dal numero minimo necessario per fondare particolari categorie ai requisiti di ammissione per i nuovi associati. In questo modo, si vieta esplicitamente qualsiasi forma di discriminazione, preservando i principi della libera associazione. Indicazioni precise anche per l'acquisizione della **personalità giuridica** e sulle procedure da seguire nei casi di **trasformazioni, fusioni e scissioni**.

Cambia anche la gestione della **governance**: regole diverse sulla struttura e l'operatività dell'organo di amministrazione, di controllo e revisione legale degli Ets. Tra gli obblighi previsti, la tenuta di alcuni **libri sociali**, utili per seguire e controllare la vita degli enti del terzo settore.

TRASPARENZA

Diventare ente del terzo settore comporta una serie di agevolazioni, a fronte di una maggiore trasparenza, prevedendo maggior attenzione alle procedure e nella gestione delle attività, con un occhio sempre aperto alla pubblicità all'esterno.

Gli Ets, infatti, sono sottoposti a una serie di **controlli** per verificare:

- la sussistenza dei requisiti di iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore
- l'adempimento di tutti gli obblighi connessi
- il perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- il corretto impiego delle risorse utilizzate.

Tra i principali strumenti di trasparenza c'è il **bilancio o rendiconto** (a seconda della grandezza dell'ente) in cui vengono segnalati oneri e proventi. Da qui è possibile "leggere" l'andamento economico e gestionale di un ente.

Ma non solo. La riforma valida un altro strumento fondamentale per comprendere l'efficacia dell'azione di un Ets: il **bilancio sociale**. Si tratta di uno strumento di rendicontazione che tiene conto dell'**impatto sociale** dell'ente e delle sue attività.

AMMINISTRAZIONE

Uno degli elementi qualificanti di un ente del terzo settore è l'**assenza di scopo di lucro** nella gestione della sua attività. Questo significa che è vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, che devono essere necessariamente reinvestite in attività di interesse generale. Solo per le imprese sociali viene prevista una limitata deroga a tale principio.

Tra le indicazioni di tipo amministrativo previste dalla nuova normativa, ci sono una serie di obblighi relativi alle **scritture contabili**, dalla redazione del bilancio di esercizio alla relazione di missione.

Nuove regole, quindi, ma anche precise indicazioni per la gestione del **patrimonio** di un Ets, l'insieme dei beni, mobili e immobili posseduti, e sulla sua destinazione nel caso di estinzione o scioglimento di un ente.

Il codice del Terzo settore, inoltre, regola anche la gestione del **lavoro nel Terzo settore**.

VOLONTARIATO

Il **volontario** è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune. La riforma del terzo settore ne riconosce il valore e il ruolo, come uno degli elementi caratterizzanti dell'intero sistema. Rispetto al passato, il codice si riferisce esplicitamente alla persona che fa volontariato, non più alla sola attività, e sottolinea che può donare la sua opera a tutti gli enti del terzo settore.

Per un ente di terzo settore che si avvalga del supporto di volontari non occasionali per le proprie attività, diventa obbligatorio tenere un **registro** dedicato, collegato a un'altra novità della riforma: la necessità di **assicurazione**.

Viene stabilito, inoltre, il divieto di ricevere qualsiasi tipo di retribuzione da parte dell'ente per chi svolge attività volontaria: sono ammessi solo **rimborsi delle spese** effettivamente sostenute e documentate.

La riforma del terzo settore prevede un insieme di misure per la **promozione della cultura del volontariato** come forme di informazione e sensibilizzazione ma anche di incentivazione e promozione e **riconoscimento delle competenze** sviluppate facendo volontariato.

FISCALITÀ E AGEVOLAZIONI

Una delle principali novità della riforma è un regime fiscale strutturato in base alle finalità e la gestione delle attività degli enti del terzo settore. È un sistema dedicato, operativo dopo il via libera dalla Commissione europea.

La distinzione è tra attività svolte in modalità commerciale oppure non commerciale. Se prevale l'una sull'altra, cambia il regime fiscale a cui l'ente del terzo settore è sottoposto. Quello forfetario, il più conveniente, si applica agli enti non commerciali.

Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale specifiche indicazioni sulla vendita di beni e prestazione di servizi ma anche per la somministrazione di alimenti e bevande e accesso a una serie di semplificazioni sull'imposta sul valore aggiunto (Iva).

Agevolazioni anche in materia di imposte indirette e tributi locali. È possibile utilizzare con forme agevolative beni mobili e immobili messi a disposizione dallo stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali. Inoltre, sono riconosciuti strumenti finanziari non speculativi per sostenere gli Ets come l'accesso al credito agevolato, il riconoscimento dei crediti privilegiati, il regime fiscale per il cosiddetto social lending e i titoli di solidarietà.

DONAZIONI

Quando si parla di raccolta fondi si fa riferimento all'insieme di azioni e iniziative che un ente del terzo settore (Ets) svolge per finanziare le proprie attività di interesse generale. La riforma riconosce per la prima volta una delle pratiche più diffuse tra le realtà non profit, tra cui le donazioni.

Per favorire le erogazioni liberali a sostegno degli Ets, la riforma riconosce rilevanti novità in materia di deducibilità e detraibilità.

Tra le modalità di supporto alle donazioni per gli Ets c'è il social bonus, credito d'imposta a favore di coloro che effettuino erogazioni liberali ad enti che hanno presentato progetti di recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

5 PER MILLE

Novità anche per una delle più classiche forma di donazione per il non profit, il 5 per mille, a cui il legislatore ha dedicato un apposito decreto.

Se finora potevano accedere a questo strumento di sostegno solo alcune realtà, la nuova normativa apre a tutti gli enti del terzo settore iscritti al registro unico nazionale.

Rispetto al passato, gli enti iscritti nell'elenco permanente non dovranno rinnovare la procedura ogni anno nel caso in cui cambi il legale rappresentante.

Tra le principali novità, all'accelerazione nei tempi di erogazione delle risorse che seguiranno le stesse modalità oggi previste per il 2 per mille ai partiti e l'elevazione della soglia minima a 100 euro sotto la quale le risorse non vengono erogate.

Cambiano anche alcuni criteri di rendicontazione 5 per mille.

RAPPORTO CON LA PA

La riforma stabilisce nuove modalità di collaborazione tra enti pubblici e terzo settore, valorizzando le tante esperienze collaborative costruite negli anni e per la prima volta riconosciuta e normata in modo organico.

Tra gli strumenti di collaborazione previsti, c'è la co-programmazione e co-progettazione, ma anche particolari convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dall'ente del terzo settore per lo svolgimento di specifiche attività.

Tra gli affidamenti sottoposti a specifiche indicazioni, ci sono quelle dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza alle organizzazioni di volontariato (Odv), mantenendo le condizioni di efficienza economica e adeguatezza richieste da tutta la normativa sui rapporti con la Pa.

Previsti, inoltre, una serie di strumenti per facilitare l'utilizzo di beni e immobili pubblici o sequestrati alla criminalità gestiti dagli Ets per finalità sociali.

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Un apposito decreto legislativo stabilisce la nascita del **servizio civile universale (Scu)**, (prima servizio civile nazionale e ancora prima obiezione di coscienza) straordinario strumento di partecipazione attiva alla vita del paese e un'opportunità di crescita per i giovani da realizzare in Italia o all'estero.

La sua gestione è affidata a una **governance** composta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che si relaziona con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e la Consulta nazionale del servizio civile universale.

Cambia anche il **sistema di finanziamento** delle attività che saranno, in ogni caso, sottoposte a **controllo, verifica e valutazione**.

Tra le novità, una **programmazione triennale e annuale** e nuove indicazioni sia per gli **enti** che per gli **operatori volontari**. E in più tanta **formazione e la valutazione delle competenze** acquisite in questo percorso. Viene riconosciuto anche un organo di rappresentanza per gli operatori volontari, per garantire il confronto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la **Consulta nazionale del servizio civile**, organismo di consultazione, riferimento e confronto.

IMPRESA SOCIALE

Con la riforma nasce **la nuova impresa sociale**, ente del terzo settore con peculiarità tutte sue, e totalmente rinnovato rispetto alle indicazioni della legislazione precedente.

Si tratta di una qualifica che può essere assunta sia da associazioni che da fondazioni o società (di capitali o di persone) e che segue regole specifiche, dalle **attività di interesse generale** che può svolgere dalla gestione del **patrimonio** (con piccole aperture alla redistribuzione degli utili), sino anche ai processi di **trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda**.

Tutte le imprese sociali devono produrre e depositare **scritture contabili e il bilancio economico e patrimoniale e nota integrativa**, analoghi a quelli previsti per le imprese non sociali, a cui si associa anche il **bilancio sociale** che documenta il proprio impegno per l'interesse generale.

Regole chiare anche sui rapporti tra **lavoro e volontariato**, la cui natura commerciale rende impossibile la prevalenza di risorse non retribuite nella propria organizzazione. Previsto, inoltre, anche un sistema di **controlli e di sanzioni** a fronte di specifiche **misure fiscali** e **strumenti di sostegno e sviluppo**.

CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

Tra i protagonisti della riforma ci sono i **centri di servizio per il volontariato (Csv)**, una rete capillare attiva fin dal 1997 che viene riconosciuta e rafforzata per diventare punto di riferimento per tutti i volontari impiegati negli enti del terzo settore (Ets).

Cambia la **forma giuridica e la qualifica** dei Csv che si aprono, tra le altre cose, alla possibilità di associare enti diversi dalle organizzazioni di volontariato. Nuovi obblighi e responsabilità, ma anche una puntuale definizione dei **servizi erogati** e dei principi a cui ispirarsi.

Nuovo l'assetto territoriale con 49 **Csv accreditabili**, numero fissato secondo criteri specifici.

A stabilirlo è l'**Organismo nazionale di controllo (Onc)**. Al posto dei comitati di gestione ecco gli **Organismi territoriali di controllo (Otc)**, uffici dell'Onc a cui spetta il controllo dei Csv a livello locale.

Al posto dei fondi speciali per il volontariato su base regionale, viene istituito il Fondo unico nazionale (Fun), alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria per assicurare il **finanziamento** stabile dei Csv.



Per ulteriori dettagli
www.cantiereterzosettore.it

UN PROGETTO DI

